

TRASPORTI - DECRETO LEGISLATIVO N. 286

Il 9 gennaio 2006 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 21 novembre 2005 n. 286 riguardante le Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore.

Il Decreto è composto di 24 articoli e due allegati.

Gli articoli che maggiormente influenzano l'aspetto assicurativo sono i seguenti:

- Art. 2 (b) nella definizione di *vettore* si conferma che l'impresa di autotrasporto deve essere iscritta all'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di merci per conto terzi.
- Art. 3 si entra nel merito del superamento delle tariffe obbligatorie e conseguentemente si fanno decadere i limiti di responsabilità relativi alle medesime. In buona sostanza vengono azzerati i limiti di responsabilità previsti in passato.
- Art. 5 suggerisce che organizzazioni associative di vettori e utenti possano stipulare accordi di diritto privato allo scopo di regolare i rapporti contrattuali su base normativa in materia di sicurezza della circolazione e sicurezza sociale. Punti cardine di codesti accordi dovranno essere: la forma scritta del contratto, la responsabilità soggettiva del vettore, del committente, del caricatore o del proprietario delle merci. Per tutti gli accordi collettivi stipulati antecedentemente l'entrata in vigore del decreto, rimangono in vigore fino alle scadenze indicate negli stessi, ma non oltre il 31/12/2006.
- Art. 6 suggerisce la forma scritta dei contratti per una maggiore correttezza e trasparenza nei rapporti. Nel contratto scritto di trasporto dovrà essere riportato il numero di iscrizione all'albo del vettore utilizzato.
- Art. 7 sono previste sanzioni amministrative e la confisca delle merci trasportate nel caso fossero affidate a soggetti che esercitano abusivamente l'attività dell'autotrasporto. Sanzioni che saranno comminate al committente ed al proprietario. Attenzione anche alle possibili violazioni in materia di sicurezza stradale commesse da vettore, committente, caricatore e proprietario delle merci. Infatti, nel caso in cui nel contratto scritto abbiano fornito al conducente istruzioni non compatibili con le norme sulla sicurezza della circolazione stradale, eventuali sanzioni ad esso comminate non potranno essere fatte ricadere sul vettore. In assenza di contratto scritto, per ogni viaggio, il committente dovrà avere cura di procurarsi fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito a trasporto e dichiarazione sottoscritta dal vettore circa la regolarità dell'iscrizione all'albo.
- Art. 10 modifica l'art. 1696 c.c. introducendovi tre nuovi commi che in sintesi così stabiliscono:
 - a. un limite alla responsabilità vettoriale pari ad 1 (uno) euro per chilogrammo di merce perduta o avariata nei trasporti nazionali;
 - b. la non derogabilità della disposizione sopra riassunta, se non nei casi e con le modalità previste nelle leggi speciali e nelle convenzioni internazionali applicabili;
 - c. la decadenza del summenzionato limite risarcitorio nei casi di dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti o preposti o di altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga per l'esecuzione del trasporto.